

**AGEVOLAZIONI****Patent box: l'utilizzo del bene influenza l'efficacia dell'opzione**

di Alessandro Bonuzzi

Il **comunicato stampa** dell'Agenzia delle entrate pubblicato lo scorso 22 aprile, con il quale è stato precisato che il **termine entro il quale occorre presentare la documentazione da allegare all'istanza di ruling da patent box** è di **150 giorni** e non di 180, come invece indicato a pagina 41 della prima versione – ora sostituita - della circolare n. 11/E/2016, dà l'occasione per ripercorrere gli adempimenti del regime e le **conseguenze** che derivano dall'inosservanza dei relativi termini.

Le imprese che intendono accedere al *patent box* devono **esercitare un'opzione** che va comunicata all'Agenzia delle entrate.

A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la comunicazione della scelta è legata all'adempimento **dichiarativo** e decorre dal periodo d'imposta al quale il modello si riferisce. Per i primi due periodi d'imposta di applicazione del regime, invece, l'opzione va esercitata presentando l'**apposito modello**, approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 144042 del 10 novembre 2015, entro il termine del periodo d'imposta di decorrenza.

Pertanto, le **imprese solari** che hanno deciso o che decidono di accedere al *patent box* nel 2015 o nel 2016 dovevano o devono presentare l'apposito modello entro il 31 dicembre 2015 ovvero il **31 dicembre 2016**, mentre se decideranno di optare per il regime dal 2017 dovranno comunicare la propria scelta nell'Unico dell'anno.

	<b>Opzione imprese solari</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Modalità</b>	Modello apposito	Modello apposito	Unico 2018
<b>Termine</b>	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2018

In ogni caso, l'opzione ha durata pari a **5 periodi d'imposta**, è irrevocabile, è rinnovabile e può essere esercitata per singolo bene immateriale.

**La decorrenza del regime, tuttavia, può essere legata anche alla presentazione del ruling.** Al riguardo, si ricorda che l'adempimento **deve** essere osservato dalle imprese che utilizzano **direttamente** il bene immateriale. In caso di utilizzo **indiretto**, invece, il contribuente ha la **facoltà** di attivare la procedura qualora lo sfruttamento venga realizzato nell'ambito di operazioni con società che – direttamente o indirettamente –

- controllano l'impresa,
- ne sono controllate o
- sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Quando il reddito agevolabile deve essere determinato sulla base di un accordo con l'Agenzia, **l'opzione acquista efficacia dall'anno di presentazione dell'istanza di *ruling*.**

Ciò si verifica, quindi, in caso di ***ruling obbligatorio***. Diversamente, se il ***ruling è facoltativo***, l'opzione esercitata è comunque efficace; la mancata presentazione dell'istanza nell'anno di opzione ha come conseguenza la **determinazione autonoma** del reddito agevolabile. In caso di presentazione dell'istanza facoltativa in un periodo d'imposta successivo, a partire dall'anno di presentazione, l'impresa **non può continuare** a determinare autonomamente il reddito, ma deve attendere la conclusione dell'accordo.

Ai fini della decorrenza del regime, vi è poi un **terzo passaggio** da considerare: **la presentazione o integrazione della documentazione da allegare** all'istanza di *ruling*. Come ha precisato il comunicato stampa citato in apertura, il termine entro il quale occorre presentarla o integrarla è fissato in **150 giorni** che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Quindi, un'impresa che ha presentato il *ruling* il 30 dicembre 2015 può presentare la documentazione integrativa entro il 28 maggio 2016.

Il mancato rispetto dei 150 giorni ha **conseguenze diverse** a seconda che il *ruling* sia obbligatorio o facoltativo:

- in caso di *ruling* obbligatorio, l'inosservanza del termine determina la **decadenza dell'istanza** e, pertanto, l'**inefficacia dell'opzione**;
- in caso di *ruling* facoltativo, l'inosservanza del termine determina – parimenti – la **decadenza dell'istanza**, ma l'**opzione rimane efficace**, con determinazione autonoma del reddito agevolabile.

Si veda la seguente tabella nella quale vengono evidenziati i **differenti effetti** che si realizzano in caso di inosservanza dei termini degli adempimenti previsti dal regime a seconda che il *ruling* sia obbligatorio o facoltativo, ipotizzando che l'opzione per il *patent box* venga esercitata nel **2016** e il relativo modello sia presentato l'ultimo giorno utile, ossia il 31 dicembre 2016.

Periodo d'imposta 2016			
		Utilizzo diretto*	Utilizzo indiretto nel gruppo**
<b>Opzione</b>	Presentazione	31.12.2016	
<b>Istanza di <i>ruling</i></b>	Presentazione	31.12.2016	
	<b>Inosservanza</b>	Opzione inefficace nel 2016	Opzione efficace dal 2016
<b>Documentazione</b>	Presentazione	Entro il 30.05.2017 (31.12.2016 + 150 giorni)	
	<b>Inosservanza</b>	Istanza decade – opzione inefficace nel 2016	Istanza decade – opzione efficace dal 2016

*\*Ruling obbligatorio*

*\*\* Ruling facoltativo*